

COMUNE DI BATTIFOLLO
PROVINCIA DI CUNEO



REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOELETTRICI

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici

A01 – Relazione tecnica

Ai sensi dell'articolo 7, punto c della Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19

Data: Marzo 2023

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Redatto da:
Pian. Cassandra Federici
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n. 3386

Indice:

1 – PREMESSA.....	3
2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
3 – FONTI DI RIFERIMENTO	7
4 – METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTI.....	8
5 – AREE DI LOCALIZZAZIONE E NON LOCALIZZAZIONE.....	10
6 – PORTALE PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI	13
7 – MODALITA' PARTECIPATIVE.....	15
8 – CONCLUSIONI	16

I – PREMESSA

Nella presente relazione vengono descritte in modo sintetico le fasi che hanno portato alla realizzazione del Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (per semplicità di seguito denominato Regolamento Impianti Radioelettrici) art. 8 comma 6 della L. 36/2001 e s.m.i. e art. 7 comma 1 lett. b) e c) della L.R. 19/2004.

Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

Pertanto, il comune, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, intende approvare il seguente regolamento, nell'ambito della normativa richiamata di seguito.

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti radioelettrici debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

La disciplina definita dal Regolamento Impianti Radioelettrici si applica a tutti gli impianti fissi radioelettrici (impianti fissi emittenti segnali elettromagnetici a radiofrequenza per telefonia mobile, telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva) ad eccezione:

- degli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e degli apparati dei radioamatori;
- degli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

Si specifica che il Regolamento e gli elaborati ad esso allegati sono approvati con delibera di Consiglio Comunale.

Il materiale prodotto per il regolamento risulta essere il seguente:

- Elenco elaborati;
- Relazione tecnica con descrizione della metodologia applicata;
- Norme tecniche del regolamento;
- Cartografia con individuate le aree normate e la localizzazione degli impianti esistenti.

Inoltre, si evidenzia che l'aspetto più delicato nella collaborazione tra Comuni e gestori è la scelta della collocazione degli impianti: da un lato i comuni tendono ad individuare zone compatibili con la tranquillità dei cittadini; non tutte le collocazioni scelte, però sono adatte alle esigenze dei gestori che devono garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi. Pertanto, il regolamento in oggetto cerca di dare una risposta concreta a tale aspetto.

2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Regolamento Impianti Radioelettrici è stato redatto ai sensi della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 e della Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004.

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

Di seguito sono indicati i riferimenti normativi nazionali utilizzati per la redazione del Regolamento:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazione Elettroniche".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz".

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

Di seguito sono indicati i riferimenti normativi regionali utilizzati per la redazione del Regolamento:

- Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 agosto 2004
- D.g.r. n. 39-14473 del 29 dicembre 2004 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 'Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici'. Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d). Bollettino Ufficiale n. 3 del 20 gennaio 2005

-
- D.g.r. n.16-757 del 5 settembre 2005 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 'Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici'. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico". Bollettino Ufficiale n. 36 dell'8 settembre 2005

3 – FONTI DI RIFERIMENTO

Per la base cartografia e le geometrie necessarie per l'individuazione delle proprietà si è utilizzato il catasto scaricato dal Geoportale della Regione Piemonte. Inoltre, per le proprietà comunali è stato utilizzato l'elenco fornito dal Comune e la verifica attraverso l'utilizzo del portale dell'Agenzia delle Entrate. Le proprietà comunali sono elemento d'interesse per l'individuazione delle aree dove collocare gli impianti. Altro strato informativo utilizzato è quello fornito dal portale di Arpa per l'individuazione sul territorio degli impianti esistenti. Per individuare sul territorio le aree da tutelare si è scaricato dal Geoportale regionale gli strati con localizzati gli elementi considerati sensibili (infrastrutture scolastiche, RSA, etc.)

In sintesi, per produrre il regolamento in oggetto, sono state utilizzate le seguenti fonti:

- Dati estratti dal Geoportale della Regione Piemonte (catasto, vincoli, etc.);
- Strumenti urbanistici forniti dai comuni in formato .pdf o in WebGIS (sito dedicato o WMS offerto dal Geoportale della Regione Piemonte);
- Particelle catastali, utilizzate sia come basemap che per l'individuazione delle proprietà comunali;
- Sito dell'Agenzia delle Entrate per la consultazione dell'elenco delle proprietà comunali;
- Arpa Piemonte per individuare sul territorio comunale la localizzazione degli impianti esistenti.

4 – METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTI

Importante segnalare che i Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con l'ufficio tecnico comunale e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.

Lo scopo del regolamento in oggetto è quello di individuare le aree da proporre ai gestori per la localizzazione degli impianti e individuare le aree sensibili dove risulta vietata l'installazione degli impianti.

Si specifica che l'installazione di impianti:

- sulle Aree Sensibili "A" (luoghi nelle quali la permanenza giornaliera risulta di norma non inferiore a quattro ore) è totalmente vietata.
- nelle Zone di Vincolo è totalmente vietata.

Nelle norme riportato l'”*ALLEGATO A - Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici*”. Le indicazioni riportate all'interno del Prontuario dovranno risultare di riferimento in relazione alle caratteristiche costruttive degli impianti radioelettrici da installare nelle diverse aree normative definite dal Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio comunale.

Le caratteristiche costruttive degli impianti radioelettrici dovranno essere conformi alle norme edilizie stabilite dal P.R.G e dal Regolamento Edilizio vigenti e dagli strumenti normativi territoriali sovracomunali e dai Piani d'Area, nonché alle norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali, delle aree protette e del paesaggio.

Sono state individuate le aree di PROPRIETÀ COMUNALE, a supporto dell'individuazione sul territorio comunale di aree destinate alla localizzazione degli impianti se corrispondenti alle specifiche riportate nelle norme.



FIGURA 1 PROPRIETÀ COMUNALI

In sintesi, si rimanda alle norme tecniche del regolamento per la definizione delle metodologie da applicare per l'installazione degli impianti.

5 – AREE DI LOCALIZZAZIONE E NON LOCALIZZAZIONE

Il Regolamento Impianti Radioelettrici individua per la localizzazione degli **Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione** le seguenti aree normative che sono state descritte nella seguente tabella.

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
AREE SENSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute; - singoli edifici scolastici; - singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile; - le residenze per anziani; - le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ...) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".
ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA	<ul style="list-style-type: none"> - l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili; - i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - l'area definita "centro storico" come da Piano Regolatore Generale (P.R.G.); - le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia); - le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
ZONE DI ATTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - le aree esclusivamente industriali (aree normate dal P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive); - le aree a bassa o nulla densità abitativa (aree normate dal P.R.G.C.); - le aree individuate autonomamente dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
ZONE NEUTRE	<p>Rientra in questa categoria il territorio comunale non compreso nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Installazione Condizionata e di Attrazione</p>

Il Regolamento Impianti Radioelettrici individua per la localizzazione degli **Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva** le seguenti aree normative che sono state descritte più sotto:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
AREE SENSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute; - singoli edifici scolastici; - singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile; - le residenze per anziani; - le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ...) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".
ZONE DI VINCOLO	<ul style="list-style-type: none"> - area definita "centro storico" come da P.R.G.; - tutto il centro abitato, come desunto dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.
ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA	<ul style="list-style-type: none"> - l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili; - i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia); - le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
ZONE DI ATTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - le aree esclusivamente industriali (aree normate dal P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive); - le aree a bassa o nulla densità abitativa (aree normate dal P.R.G.C.); - le aree individuate autonomamente dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
ZONE NEUTRE	<p>Rientra in questa categoria il territorio comunale non compreso nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Vincolo, nelle Zone di Installazione Condizionata e di Attrazione.</p>



FIGURA 2 AREE PER LOCALIZZAZIONE IMPIANTI

6 – PORTALE PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI

Per rendere fruibile il lavoro svolto è stato fornito al tecnico del Comune l'accesso al portale denominato INMAPPA, raggiungibile al seguente link: <https://inmappa.it/> nel quale sono riportati in modo digitale gli strati informativi prodotti per la realizzazione delle cartografie.




FIGURA 3 HOMEPAGE




FIGURA 4 COMUNI



FIGURA 5 CONTENUTO WEBGIS

7 – MODALITA' PARTECIPATIVE

Il Comune provvede a pubblicizzare con avviso sull'Albo Pretorio e sul B.U.R. l'avvenuta approvazione del Regolamento Impianti Radioelettrici. Il Comune può promuovere incontri con la cittadinanza volti a garantire l'informazione circa i contenuti e gli effetti del Regolamento Impianti Radioelettrici.

In fase di elaborazione di modifiche al Regolamento Impianti Radioelettrici il Comune può organizzare incontri pubblici per garantire l'informazione circa i contenuti e gli effetti del Regolamento Impianti Radioelettrici.

Il Comune può promuovere incontri informativi riguardanti i Programmi Localizzativi dei gestori.

8 – CONCLUSIONI

Il regolamento permette all'amministrazione comunale di governare sul proprio territorio la localizzazione di futuri impianti, definendo per i gestori una normativa specifica da seguire al momento dell'installazione. Non potrà dunque essere proibita la messa a terra di impianti per migliorare la connessione e il segnale digitale ma dovrà essere preservata la salute umana, soprattutto nelle aree sensibili localizzate sul territorio (infrastrutture scolastiche, RSA, etc).

Concetti cardine del presente Regolamento sono l'obiettivo di qualità per la massima tutela dei cittadini compatibilmente con lo sviluppo sostenibile del Comune e l'informazione sull'argomento per garantire norme di comportamento corrette nell'uso degli strumenti radioemettitori (telefoni, sistemi wireless, etc.).